

Fisco e immobili. Le istruzioni dell'Agenzia per i bonifici sulle spese di ristrutturazione e risparmio energetico

Per il 36% ritenuta al netto Iva

L'imposta da detrarre per ottenere la base di calcolo è sempre al 20%

Luca De Stefani
Giorgio Gavelli

La ritenuta d'acconto del 10% sui bonifici che consentono la detrazione fiscale del 36 o del 55%, va calcolata sull'importo del pagamento al netto dell'Iva considerata forfettariamente del 20%. È questo il principale chiarimento della circolare 28 luglio 2010, n. 40/E, con la quale l'agenzia delle Entrate ha anche precisato che eventuali violazioni nell'applicazione della norma non verranno sanzionate «in sede di prima applicazione della disposizione».

Per non alterare la neutralità della ritenuta d'acconto del 10%, questa deve essere calcolata, dall'istituto bancario o postale che accredita il bonifico al beneficiario, su una base imponibile che non comprende l'Iva.


Considerando che il sostituto d'imposta, che effettua la ritenuta, non conosce l'importo

SITUAZIONE DI INCERTEZZA

In fase di prima applicazione le Entrate escludono sanzioni a banche e poste sul prelievo del 10% operativo dal 1° luglio

dell'Iva compreso nel bonifico, «per esigenze di semplificazione e di economicità», oltre che «per evitare errori determinati da un'applicazione impropria della ritenuta», l'agenzia delle Entrate ha chiarito che la base imponibile, su cui operare la nuova ritenuta, debba essere forfettariamente calcolata, considerando l'aliquota Iva del 20%. Anche se in fattura è stata applicata l'Iva del 10 per cento.

L'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10% è possibile per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, di prestazione d'opera, di fornitura con posa in opera o da altri accordi negoziali, per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, comprensive dei beni finiti (con limitazioni per i beni significativi) e delle materie prime e semilavorate (articolo 7, comma 1, lettera b, legge 23 dicembre 1999, n. 488). L'Iva al 10% si ha anche nei casi descritti alle voci 127 terdecies e quaterdecies, parte III, tabella A, allegata al Dpr 633/72.



L'iter per le agevolazioni

36 PER CENTO

Per usufruire dell'agevolazione Irpef del 36% sugli interventi di recupero agevolati, che scadrà il 31 dicembre 2012, è necessario:

- 1** Inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione della successiva data in cui inizieranno i lavori
- 2** Spedire, prima dell'inizio dei lavori, un'apposita comunicazione all'Asl, se l'invio è obbligatorio ai sensi dell'articolo 99, comma 1, decreto legislativo 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza)
- 3** Pagare le fatture relative agli interventi agevolati tramite bonifico bancario o postale sul quale sarà applicata la ritenuta d'acconto del 10%

55 PER CENTO

Gli sconti Irpef e Ires per il risparmio energetico negli edifici (in scadenza quest'anno) possono essere concessi alle seguenti condizioni:

- 1** I pagamenti devono essere effettuati con bonifici bancari o postali sui quali sarà applicata la ritenuta del 10%; il bonifico non è necessario per i soggetti titolari di reddito d'impresa
- 2** Si deve acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, va inviata all'Enea l'apposita scheda informativa e i dati dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica
- 3** Per lavori sostenuti nel 2010, che finiranno nel 2011, entro il 31 marzo 2011 va inviata all'agenzia delle Entrate una comunicazione in cui si attesta quanto pagato nel 2010

La circolare dell'agenzia delle Entrate non tratta il caso dei rimborsi spese anticipati in nome e per conto del committente (articolo 15, comma 3, Dpr 633/72), i quali sono generalmente esclusi da Irpef e quindi dalla ritenuta d'acconto. Si ritiene, pertanto, che la nuova ritenuta del 10% verrà applicata su que-

sti importi.

Se le prestazioni, agevolate al 36% o al 55%, sono assoggettate ad altri tipi di ritenuta d'acconto, va applicata solo la nuova ritenuta del 10%, considerando il «carattere speciale della disciplina» dell'articolo 25, Dl 78/2010. Le Entrate fanno l'esempio delle prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi, effettuate nei confronti di condomini, alle quali si applica solo la ritenuta del 10%, nel caso in cui le spese siano agevolate al 36% o al 55%, e non quella ordinaria del 4% (articolo 25-ter, Dpr 29 settembre 1973, n. 600). Solo così è possibile evitare un doppio prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo. Questa interpretazione vale anche nei casi in cui i pro-



fessionisti fatturino, prestazioni detraibili al 36% a ditte individuali o a società di persone, per le quali non è più applicabile l'ordinaria ritenuta d'acconto del 20 per cento. La ritenuta del 10% operata dalla banca o da Poste spa sulle somme accreditate può essere scomputata dalle imposte sostitutive dell'Irpef, previste dal regime dei minimi e delle nuove iniziative.

L'agenzia delle Entrate ha precisato che, «in sede di prima applicazione della disposizione», vi sono le condizioni per escludere dall'irrogazione di sanzioni per eventuali violazioni nell'applicazione della norma

Le Entrate chiariscono anche il corretto trattamento dei bonifici in valuta. Per determinare la base imponibile della ritenuta sui pagamenti in valuta estera, la conversione in euro va calcolata utilizzando il «cambio del giorno in cui sono stati» effettuati o «del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati effettuati» (articolo 9, comma 2, Tuir). Per i bonifici in euro da convertire in valuta estera, la ritenuta va calcolata sugli importi in euro prima della conversione. La ritenuta del 10% va trattenuta anche sui bonifici accreditati in conti in Italia di soggetti non residenti, i quali potranno scomputarla dall'imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia ovvero recuperarla mediante istanza di rimborso